IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno XLIX - Serie IV - Vol. V - Fasc. V - Maggio 1924

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del S. P.** Allocuzione Concistoriale, p. 153; Motu-proprio circa i gradi in Sacra Scrittura, 129. - **S. C. Concistoriale.** Dell'esame testimoniale su le qualità dei promovendi, 132. - **S. C. del Concilio.** I. *S. Severi.* Del diritto di funeri nelle esumazioni, 132. II. Circolare su l'insegnamento religioso in Italia, 133. - **S. C. dei Riti.** I. *Romana.* Sul privilegio della messa dei Ss. App. Pietro e Paolo ai loro altari nel carcere Mamertino, 136. II. *Harlemen.* Circa il titolo del Buon Pastore, 137. - **Segnatura Apostolica.** Dei diritti degli avvocati Romani. 138. — **CONSULTAZIONI.** Del diritto di ricorso dal decreto di amozione, 139. — **QUESITI MINORI** (9-16), 145. — **BREVI RISPOSTE** (25-32), 148. — **GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.** D. L. Circa i supplenti di congrua, 149. — **CRONACA ECCLESIASTICA.** Atti del Concistoro, 153. Nuovi Cardinali, 158. Nuovi Vescovi, 159.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del S. P. Pio XI.

Circa i gradi accademici in Sacra Scrittura [*A. A. S.* XVI, 180].

Motu-proprio. - PIUS PP. XI. - *Bibliorum scientiam* quanti Ecclesia Dei perpetuo fecerit, vel scripta testantur, a christianae religionis primordiis usque adhuc, ad fidem docendam tuendamque edita. Libris enim sacris, altero divinae revelationis fonte, haud secus ac traditis sine scripto doctrinis, quicquid de Deo, de Christo hominum Redemptore, de nativa Ecclesiae constitutione deque morum disciplina scimus, innititur id omne ac fulcitur. Quamobrem rei biblicae studia tanto plus viguerunt, quanto oportuit acrius aut veritatem inlustrare aut errores inimice infesteque in Christi divinitatem inque Ecclesiam prolatos refellere; acatholicis autem et rationalistis eo usque temeritatis audaciaeque progressis, ut ipsam Scripturae Sanctae auctoritatem atque ab errore immunitatem appeterent, iam nostris necesse fuit, magna sanae eruditionis copia instructis, in certamen descendere, ut divinum caelestis Sapientiae donum a falsae scientiae commentis defenderent. In qua quidem palaestra si omnes ex utroque clero alumni, per sacrorum studiorum cursum, graviter institui atque exerceri debent, at plenissimam tamen incorruptamque rei biblicae cognitionem ii percipiant oportet, qui ad eiusmodi disciplinam aut in Seminariis studiorumve Universitatibus tradendam aut scripto tractandam peculiari quadam ingenii sui propensione allici et reservari videantur: qui si tantulum ab Ecclesiae sensu aberrarint, iam apud plures alios integritas fidei in periculum discrimenque vocabitur. Rei huiusce momenta cum proximi decessores Nostri provido intentoque animo ponderassent, Commissione, ut aiunt, Purpuratorum Patrum et Instituto item Biblico conditis, datisque haud semel, ut Sacrae Scripturae studia proveherent, ad universos etiam catholici orbis Antistites, Litteris, inter alia id quoque edixerunt, magistros eius disciplinae esse caute prudenterque deligendos, et alumnos optimae spei, qui nati apti ad Bibliorum studia viderentur,

ad promerenda etiam huius disciplinae insignia excitari adiuvarique debere, quibus aliquando divinarum Litterarum magisteria committerentur. Quae quidem hortamenta et iussa sapientissimorum Pontificum magno sane emolumento fuere; verumtamen ut eadem, additis per Nos praescriptis atque incitamentis, quae temporum condicio postulat, uberiores solidioresque afferant utilitates, placet haec, quae sequuntur, auctoritate Nostra decernere:

I. Gradus academici, apud Commissionem Biblicam vel Institutum Biblicum, facto scientiae periculo, impetrati, eadem pariant iura eosdemque canonicos effectus, ac gradus in sacra theologia vel in iure canonico a quibusvis Pontificiis Athenaeis et Catholicis Institutis conlati.

II. Beneficium, in quo canonice insit onus Sacrae Scripturae populo explanandae, ulli ne conferatur, nisi, praeter alia, sit is licentia aut laurea in re biblica potitus.

III. Nullus item Sacrarum Litterarum disciplinae in Seminariis tradendae doctor esto, nisi, confecto peculiari eiusdem disciplinae curriculo, gradus academicos apud Commissionem Biblicam vel Institutum Biblicum adeptus legitime sit. Volumus autem ut baccalaurei titulus iis ab Instituto Biblico tributus, qui ibidem primum alterumque curriculi annum - graviores nempe doctrinas percipiendo - peregerint, satis sit cum ad rem biblicam docendam, tum ad beneficium, de quo n. II, assequendum, incolumi tamen iure eos anteferendi qui licentia laureave aucti sint.

IV. Summi Ordinum regularium Sodalitatumque religiosarum moderatores id velle Nos sciant, ut quos ex alumnis suis, aut Romae aut alibi sacrarum disciplinarum curriculum agentibus, ad divinarum Litterarum studia aptiores deprehenderint, si non omnes at saltem eorum aliquem, post exactum theologiae cursum, Scholas Instituti Biblici frequentare iubeant.

V. Id ipsum catholici orbis Episcopis sanctum ac sollemne esto, qui, praeterea, rem Nobis pergratam facturi sunt, si annuam pecuniam constituerint, constituendamve aliorum liberalitate curarint, uni vel pluribus e sua cuiusque dioecesi sacerdotibus Romae alendis, ea de causa, ut Instituti Biblici scholas celebrent ibique gradus academicos adipiscantur. Quos autem Episcopi, huius rei gratia, in Urbem miserint, iis excipiendis hospitia profecto non deerunt.

VI. Ut, quod postremo loco hortati sumus, id exemplo confirmemus Nostro, ducenta libellarum italicarum millia largimur, quarum annuum reditum in sacerdotes duos, ut supra, Romae alendos per Sacram Congregationem Seminariis studiorumque Universitatibus praepositam erogaturi sumus: cui quidem Sacrae Congregationi omnia, quae superioribus quinque capitibus decrevimus, ad effectum deducenda ac pro prudenti arbitrio moderanda attribuimus.

Divinam interea Sapientiam rogamus incepto faveat Nostro, quocum maximum religionis bonum cohaeret profecto ac coniungitur.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XXVII mensis Aprilis anno MDCCCCXXIV, Pontificatus Nostri tertio.

PIUS PP. XI

ANNOTAZIONI

Non staremo a rilevare, trattandosi di cosa ovvia alla sola lettura, la nuova testimonianza che il S. Padre ci dà con questo documento, occasionato forse da recenti condanne (Brassac, ecc.), di quanto gli stiano a cuore gli alti studi e la cultura del Clero. Pel canonista sono di sommo interesse le disposizioni dei numeri I–III, che vogliamo brevemente analizzare.

Ricordiamo che, prima del Codice, in Italia e nelle isole adiacenti, in forza della cost. *Pastoralis* di Benedetto XIII (*Fontes*, n. 289) era prescritto che il Canonico teologo e il Penitenziere delle Cattedrali dovessero procurarsi la laurea in teologia o la licenza in diritto canonico, se non l'avessero già conseguita; anzi nelle bolle di collazione Pontificia l'obbligo era ricordato con clausole di decadenza: *Volumus autem ut tu infra annum... suscipere omnino tenearis; alioquin Beneficium vacet eo ipso.* (Cfr. la circolare della S. C. degli Studi, in *M. E.*, XIX, 74 ss.). Il Codice al can. 399, *salva lege concursus*, diceva solo, § 1: « caeteris paribus *praeferantur* doctores in sacra theologia si agatur de canonico theologo, in sacra theologia vel in iure canonico si de poenitentiario ». Pertanto si ritenne cessato l'*obbligo* suddetto, e ci consta che tale sentenza venne praticamente seguita anche a Roma, dalla Dataria, dalle SS. CC. del Concilio e dei Seminari. Oggi il n. II del motu-proprio richiede assolutamente pel Canonico teologo, e non solo per l'Italia, ma per tutto il mondo, la licenza in Sacra Scrittura, o almeno il *baccellierato*, ma conseguito nell'Istituto Biblico, di Roma, ove si richiede, per essere ammessi come alunni, di avere conseguito la *laurea in Teologia* (*M. E.*, XX, p. 150, n. 17), e pel conseguimento del baccellierato sono necessari due anni di studio.

Viene poi stabilito che i gradi accademici in Sacra Scrittura conferiti dalla Pontificia Commissione biblica (la quale, ora, non si riserva che la laurea: v. norme e programmi in *M. E.*, XXIV, 401); o dall'Istituto Biblico (solo baccellierato e licenza) abbiano gli stessi effetti dei corrispondenti gradi in teologia e diritto canonico. Poichè anche la Commissione Biblica esige del pari il previo conseguimento della laurea in teologia (cfr. *M. E.*, XVI, 64, n. 1 s.), sembra che la menzione dei gradi *in teologia* sia superflua. Tale parificazione dei gradi non riguarda però che i detti Istituto e Commissione; i gradi *in Sacra Scrittura*, ove fossero conseguiti in altra Università cattolica, *non* avrebbero invece gli stessi effetti dei gradi in teologia e in Diritto Canonico. Fin qui non sapremmo indicare quale altra Università Cattolica abbia facoltà di conferire gradi accademici in Sacra Scrittura, se non *forse* l'Università cattolica di Nimega, che ha una speciale sezione biblica; ma certo l'esecuzione del presente motu-proprio, renderà necessaria la costi-

tuzione di speciali Facoltà bibliche, col potere di conferire tali gradi. Va da sè, del resto, che le norme *esclusive* dei nn. II e IV non potranno urgersi nè in questo, nè nel prossimo anno; forse converrà attendere che la S. C. dei Seminari e Studi, giusta il n. VI, emani opportune dichiarazioni e istruzioni.

Sacra Congregazione Concistoriale.

Si abolisce la formalità della solenne interrogazione di due testi nell'inchiesta circa promovendi all'episcopato [*A. A. S.*, XVI, 160].

Decreto. — Regulas apprime iustas iuxta Sacrorum Conciliorum et Romanorum Pontificum Constitutiones edidit Urbanus VIII pro conficiendis processibus inquisitionum circa eos qui ad regimen dioecesium et monasteriorum promovendi essent.

Sed, mutatis temporum adiunctis, et ad promovendorum idoneitatem et dignitatem agnoscendam suffecta praevia inquisitione secreta, solemnis duorum testium interrogatio, iuxta antiquas Constitutiones praescripta, supervacanea visa est; ideoque ex variis Summorum Pontificum decretis pluribus in locis abolita fuit. Quum tamen alicubi adhuc subsistat, ut unica ubique habeatur norma in re tanti momenti, Ssmus D. N. Pius PP. XI, praesenti Sacrae Congregationis Concistorialis decreto, statuit, ut, firma inquisitione secreta iuxta leges in singulis regionibus aut locis statutas, quae accuratissime erit semper perficienda, vetus duorum testium interrogatio, quam in sua Instructione particulari, edita anno 1627, Urbanus PP. VIII statuit, cesset nec amplius locum habeat.

Contrariis quibusvis minime obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, die 29 februarii 1924.

✠ C. Card. De Lai, Episc. Sabinon., *Secretarius.*

L. ✠ S.

† fr. Raphaël C., Archiep. Thessalonicen., *Adsessor.*

ANNOTAZIONE

Gregorio XIV nella Costituzione *Onus apostolicae* del 15 maggio 1591, conformemente agli statuti del Concilio Tridentino, sess. VII, c. 1; XXIV, c. 1, *de Ref.*, ordinò l'esame testimoniale, fuori di Curia, dinanzi al Nunzio Delegato Apostolico o Ordinario del luogo, in Curia, dinanzi alla Commissione cardinalizia *de eligendis*, circa le qualità dei candidati all'episcopato. I testimoni da esaminarsi dovevano scegliersi *ex officio* e le interrogazioni proporsi dall'inquirente. Il verbale di tale processo doveva spedirsi alla S. Sede. (Cfr. *Boll. Rom.*, ed. Taurin. IX, 419; *Fontes*, n. 171). Urbano VIII in comodo de' Nunzi, De-

legati e altri inquisitori, fece pubblicare nel 1627 una *Instructio particularis*, in cui dava a modo di regolamento le più minute norme pratiche per questo processo, dettando specialmente il questionario da proporsi ai testi. In nessun documento a noi noto si parla esplicitamente di *due* testimoni, come nel decreto della Concistoriale; ma ben s'intende che per la validità di tale processo i testimoni dovessero essere *almeno* due, e anzi, pel segreto stesso di cui doveva circondarsi l'inquisizione, in pratica non si soleva oltrepassare tale numero. Molto più quando, essendosi sostituiti altri più opportuni mezzi di indagine, e metodi di maggiore autorità nel preparare la scelta dei candidati all'Episcopato, tale esame testimoniale si ridusse a una formalità o *solennità* di diritto. Perchè le recenti istruzioni date dalla S. Sede circa la scelta dei proponendi, da farsi nei convegni episcopali di quaresima (pubblicate successivamente per gli Stati Uniti, Canadà, Scozia, Brasile, Messico, Polonia) non menzionavano affatto questa prassi, ivi fu certamente abrogata; nelle altre regioni, dubitandosi della necessità di compierla *ad validitatem* - poichè praticamente la S. Sede non procedeva a pubblicare le nomine finchè non fossero giunti i *processi* - si desiderava una autentica dichiarazione in riguardo, che il presente decreto dà ora nel modo più preciso, togliendo di mezzo ovunque la necessità del processo di inchiesta *testimoniale* circa le qualità dei promovendi, ferme restando le altre forme di inchiesta segreta prescritte nelle relative Istruzioni suddette.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa il diritto dei funeri per i riesumati [*A. A. S.*, XVI, p. 188].

Sancti Severi - *Funerum.* 12 gennaio 1924. - Un tal Vincenzo, della parr. di S. Giov. Battista, in S. Severo, sposò nel 1912 una donna della parrocchia della cattedrale, restando entrambi nella parrocchia di San Giovanni. Durante la guerra fu chiamato alle armi, e ferito a morte, spirò nell'infermeria di campo, nel territorio della diocesi di Belluno, ove, celebrate le esequie dal cappellano militare, fu sepolto. La vedova si ritirò coi suoi parenti nella parrocchia della cattedrale, vendendo perfino la casa coniugale. Ora essendosi riesumato il cadavere e trasportato in patria, la vedova ha voluto farne celebrare i funeri nella cattedrale, il cui parroco si è recato anche alla stazione a rilevarne il cadavere, che poi ha associato al pubblico cimitero. Il parroco di S. Giov. Battista reclama i suoi diritti e la Curia deferisce la vertenza alla S. C. del Concilio, che al dubbio: « *An funus spectet ad parochum S. Joannis Bapt. in casu* », nella plenaria del 12 gennaio 1924 ha risposto: *Negativamente.* La risposta fu confermata poi dal S. P. nell'udienza successiva.

Omettendo ogni altra considerazione, il caso era già risolto dalla decisione *Vercellen.*, 7 iul. 1915, ove fu risposto che il diritto di funerare, quanto ai morti in guerra, spetta *esclusivamente* ai cappellani degli ospedali militari, purchè si faccia *sine pompa*. Con tali funeri, il vero diritto *sostanziale* dei funerali, che solo vien disciplinato dal Codice, can. 1215, viene tutto consunto, nel caso, a danno anche del parr. di S. Giov. Battista, nè s'intende come poscia possa reviviscere con l'esumazione. Quanto alla pompa accessoria, separata dal funere, è cosa affatto *facoltativa* (cfr. c. 1215), sebbene di convenienza nel caso (S. R. C., n. 3693; e 16 iun. 1922: *M. E.*, XXXIV, p. 229), nè il Codice prescrive o proibisce nulla in proposito, eccetto il diritto alla *porzione* funeraria, quando non sia ancora passato il mese (c. 1237, § 2): dopo questo mese, come nel caso, ogni legame di diritto tra il parroco e il defunto tumulato viene a cessare.

II.

Su l'insegnamento del Catechismo nelle scuole pubbliche.

Circolare (1). - I. Poichè è stabilito che l'insegnamento del Catechismo venga di preferenza affidato alla classe magistrale, si pregano vivamente i Rev.mi Ordinari, da una parte di esplicare tutto il loro zelo per assicurare che l'insegnamento religioso sia impartito con la dovuta idoneità, e dall'altra di usare un benevolo, paterno contegno per interessare il corpo magistrale a prestare volenteroso il suo prezioso aiuto nell'arduo compito dell'istruzione religiosa della gioventù. Tanto più che gl'insegnanti al perfezionamento della loro cultura religiosa saranno mossi anche dalle disposizioni dei nuovi regolamenti, i quali, dando la più grande importanza all'insegnamento della Religione, stabiliscono che coloro i quali in esso si distingueranno, avranno più facilmente la qualifica di « Esperto » e poi la iscrizione nel Ruolo d'onore.

II. *Scelta dei maestri.*

a) Ai Rev.mi Ordinari e ai loro Delegati verrà presentato dall'Autorità scolastica l'elenco dei maestri che sono disposti ad accettare l'insegnamento della Religione. Essi procederanno d'accordo col Direttore didattico nell'esaminarlo, ed in via riservata e nel modo più prudente potranno venire a quelle esclusioni che si rendessero necessarie. Sono senz'altro escluse le persone appartenenti ad altre religioni, quelle

(1) Non porta alcuna data; venne deliberata il 28 gennaio e diramata in seguito ai Vescovi d'Italia dal competente ufficio. La desumiamo dal *Boll. dioces. Sabino*, n. 3-4.

notoriamente antireligiose, quelle di vita irregolare, i bestemmiatori, gli ex-preti, ecc.

b) Qualora dall'elenco non si potessero trarre insegnanti sufficienti, si ricorrerà a persone estranee alla scuola. La scelta e l'approvazione anche di queste persone sarà fatta secondo il metodo sopra indicato alla lettera *a*).

c) L'approvazione dell'idoneità va rinnovata ogni anno e quindi la procedura per la scelta avrà luogo al principio di ciascun anno scolastico nella forma indicata alla lettera *a*).

III. *Preparazione dei maestri.*

a) Dalle risposte già pervenute alla lettera di questa S. Congregazione in data 14 dicembre 1923, si è rilevato con viva soddisfazione che, molto opportunamente, in quasi tutte le Diocesi si sono istituiti corsi di cultura religiosa per gl'insegnanti.

Quantunque tali corsi non abbiano che un carattere facoltativo, i Rev.mi Ordinari porranno ogni cura per richiamare ad essi il maggior numero possibile d'insegnanti, facendo rilevare che la frequenza alla scuola di Religione e gli eventuali diplomi conseguiti, avranno certamente valore per l'Autorità ecclesiastica nell'approvazione dei maestri per l'anno scolastico successivo.

b) L'Autorità scolastica, da parte sua, istituirà per la Religione, come per le nuove materie, corsi normali o corsi accelerati d'integrazione, i quali avranno un carattere di obbligatorietà, almeno di ordine morale.

È stabilito che all'Autorità ecclesiastica siano richiesti, per questi corsi integrativi, i nomi degl'insegnanti delle materie religiose. I Reverendissimi Ordinari potranno così, d'accordo coi Regi Provveditori, scegliere le persone più adatte al delicato ed importante ufficio.

A questi corsi non seguirà un vero e proprio esame; ma la relazione dell'insegnante sulla frequenza e sul profitto dei partecipanti, sarà per l'Autorità ecclesiastica un elemento di giudizio per dichiararne l'idoneità.

c) Dove tali corsi non fossero possibili si cercherà di supplire con apposite, adatte pubblicazioni, o mediante speciali rubriche nei giornali scolastici più diffusi. Naturalmente tutta questa attività deve essere mantenuta entro le direttive delle due Autorità.

La stessa Autorità ecclesiastica procederà d'accordo con i Provveditori nella istituzione di piccole biblioteche circolanti per la formazione religiosa degl'insegnanti, biblioteche che l'Autorità ecclesiastica costituirà ovunque sia possibile.

IV. *Ispezioni.*

L'Autorità scolastica esige che siano riservate ai propri organi ispettivi. Essa avrà certo cura di scegliere gli elementi più adatti e

più meritevoli di fiducia da parte dell'Autorità ecclesiastica, e non è escluso anzi il caso che, in un prossimo avvenire, degli ispettori onorari di fiducia dell'Autorità ecclesiastica abbiano il compito di riferire sull'andamento dell'istruzione religiosa nelle varie zone.

Questa S. Congregazione nutre fiducia che, mercè lo zelo illuminato e prudente dei Rev.mi Ordinari, l'attuazione dell' insegnamento religioso nelle scuole procederà nel miglior modo possibile per il maggior bene della fanciullezza cristiana, della Religione, della società.

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Si dà il privilegio di celebrar sempre la Messa votiva dei Santi Apostoli Pietro e Paolo nella loro cappella al Carcere Mamertino, in Roma [*A. A. S.*, XVI, 198] (1).

Romana. - R. P. Thomas Piatti, ex Oblatis B. Mariae Virginis, rector Sanctuarii Ss.mi Crucifixi et subterranei Carceris Mamertini, ad Forum Romanum in Capitolini clivi radicibus, Sanctissimo Domino nostro Pio Papae XI humiliter exposuit quod, ex immemorabili et constanti consuetudine et traditione, in sacello Carceris Mamertini celebrari potest Missa votiva SS. Apostolorum Petri et Pauli, singulis per annum diebus, quibusdam solemnibus exceptis; sed perquisitionibus in archivo Ven. Archiconfraternitatis S. Joseph, Carpentariorum, diligenter peractis, nullum repertum est documentum authenticum de concessione Apostolica praesumpti privilegii. Quare idem rector, de consensu Procuratoris generalis Congregationis Oblatorum B. Mariae Virginis, Ipsum Sanctissimum Dominum nostrum Pium Papam XI supplicibus votis deprecatus est, ut duo altaria in honorem SS. Apostolorum Petri et Pauli Deo dicata et in Carcere Mamertino existentia, privilegio Missae votivae de eisdem SS. Apostolis decorare dignaretur. Sanctitas porro Sua has preces, ab infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto relatas, peramanter excipiens, ad honorandum Carcerem Mamertinum, tum Patronorum Almae Urbis principalium Petri et Pauli praedicatione, miraculis et exemplis, tum duorum eiusdem Carceris custodum Processi et Martiniani cum aliis quadraginta conversione ad fidem catholicam apostolicam Romanam, sanctoque baptismate conlato cum aqua fontis precibus ipsorum Apostolorum per insigne et perenne miraculum a saxo exorti consecratum, benigne indulsit et concessit, ut a sacerdotibus, peregrinis et ducibus peregrinorum Sacrum

(1) Cfr. in *M. E.* XXXIII, 260, il decreto principale, di cui il presente è estensione.

litantibus in duobus supradictis altaribus, Missa de Sanctis Apostolis Petro et Paulo, uti legitur die octava eorumdem Festi, VI iulii, cum *Gloria* et *Credo* celebrari valeat, singulis per annum diebus; exceptis Festis duplicibus I et II classis, Dominicis aliisque Festis de praecepto servandis, nec non Feriis, Virgiliis atque Octavis I et II Ordinis, quae sint ex privilegiatis: servatis de cetero Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 26 martii 1924.

✠ A. Card. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

II.

Circa la Festa con Officio e Messa del « Buon Pastore » [*A. A. S.*, XVI, 199].

Harlemen. - Hodiernus parochus ad « Boni Pastoris », in loco de Wassenaar, prope Hagam-Comitis, Hollandiae, dioecesis Harlemensis, Sanctissimo Domino nostro Pio Papae XI humiliter exposuit quod in fundatione novae paroeciae in praedicto loco Wassenaar, ecclesiae titulus impositus est *Boni Pastoris;* sed, deficiente peculiari Officio festivo cum Missa sub hoc titulo, atque ut Boni Pastoris misericordia et benignitas magis magisque moveat ac sibi conciliet animas fidelium, speciali modo sibi dicatas, maxime praestabit devotionem erga Bonum Pastorem fovere festo speciali. Quapropter idem parochus ipsum Sanctissimum Dominum nostrum Pium Papam XI suppliciter exoravit, ut concedere dignaretur facultatem celebrandi festum titulare praedictae ecclesiae Boni Pastoris in Wassenaar, die Dominica secunda post Pascha, iam a saeculo antiquo Boni Pastoris propria, atque usque hunc diem populo fideli uti talis notissima. Sanctitatis porro Sua his precibus, amplissimo Rev.mi Episcopi Harlemensis dioecesis commendationis officio communitis et ab infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto relatis, libentissime indulgens, statuit ac declaravit Festum titulare memoratae Ecclesiae Boni Pastoris esse quotannis recolendum Dominica secunda post Pascha, sub ritu duplici primae classis et octava communi, cum Officio et Missa propriis, quae de dicta Dominica leguntur in Breviario et Missali Romano; servatis Rubricis, etiam quoad Commemorationem diei Octavae in Dominica ipsum Festum proxime sequenti. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 26 martii 1924.

✠ A. Card. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

ANNOTAZIONE

De Boni Pastoris cultu amplificando diede in Roma, nel 1914, un ampio volume l'attuale Procuratore Generale dei Frati Minori Cappuccini, P. Giuseppantonio da S. Giovanni in Persiceto: ivi, a pag. 208, ricorda che la chiesa parrocchiale di San Sebastián, in Spagna, è pure dedicata al Buon Pastore e ne celebra la festa titolare: il presente decreto è però il primo che la autorizzi ufficialmente con Officio e Messa propria, come doppio di prima classe con ottava comune, adempiendo, sebbene in un punto particolare, il voto dell'erudito e pio autore.

Supremo Tribunale della Segnatura.

Se gli avvocati rotali e concistoriali abbiano il diritto illimitato di difendere cause nelle curie diocesane [*A. A. S.*, XVI, 105].

Romana et aliarum - 23 giugno 1923. - Nel 1921 essendo sorta una controversia di diritti tra il parroco e i canonici di una collegiata, questi affidarono la difesa della loro causa a un avvocato laico di quel foro; ma la Curia diocesana, attesa la delicatezza degli interessi in questione, non lo ammise, emanando una ordinanza con cui dichiarava che non avrebbe ammesso che avvocati *ecclesiastici*. I canonici credettero di girare la difficoltà, chiamando a difenderli un avvocato concistoriale, laico; ma la Curia tenne ferma la sua ordinanza, escludendo anche questo. L'avvocato concistoriale deferì la cosa al suo Collegio, che funge di consiglio di disciplina per gli avvocati rotali, e tutto il Collegio fece ricorso alla S. Sede a nome proprio e degli avvocati rotali, chiedendo che fosse loro riconosciuto e dichiarato il diritto di difendere cause ecclesiastiche non solo nella Rota e nella Segnatura, ma anche nelle Curie diocesane. Il S. Padre delegò a definire tale questione il Supremo Tribunale della Segnatura, dinanzi al quale il Collegio propose e illustrò i seguenti dubbi:

« I. An Advocati, etiam laici, approbati ad causas ecclesiasticas « defendendas apud Romanam Curiam, possint globatim ab aliqua « Curia prohiberi a patrocinio in causis civilibus vel criminalibus in « eadem Curia agendis.

« Et quatenus affirmative:

« II. An eadem exclusio extendi possit ad Advocatos Sacri Con« sistorii ».

Ma gli E.mi Padri, relatore il Card. Mori, riformati i dubbi in quest'unico:

« An Advocati, ecclesiastici et laici, approbati ad causas ecclesia« sticas defendendas apud Curiam Romanam, non exclusis Advocatis

« Consistorialibus, indigeant approbatione Ordinarii loci ut suscipiant « in Curiis dioecesanis easdem causas », risposero *Affirmative* ».

Com'è facile constatare, la risposta non fa che applicare il can. 1658, § 2. « Advocatus autem, ut ad patrocinium admittatur indiget « approbatione Ordinarii loci, quae, aut generalis sit ad omnes causas, « aut specialis pro certa causa ». Il Codice, certo, non contiene alcuna eccezione per gli avvocati rotali e concistoriali; come non fa alcuna eccezione a lor favore quando stabilisce nei can. 1658, § 4 circa le cause discusse nei tribunali di un Ordine religioso, esigendo che siano dello stesso Ordine: « *Procurator et Advocatus, in causis quae ad normam can. 1579. §§ 1, 2, aguntur in religionis tribunali eligendi nen ex eadem religione* ». Qui poteva anche aggiungersi l'antica norma canonica per cui si richiedeva che fossero *ecclesiastici* i difensori nelle cause criminali di chierici. Niente impedisce che il Vescovo stabilisca simili restrizioni pel suo Foro, in cui ha piena autorità di emanare ordinanze non contrarie al diritto, anche se praeter ius (can. 335, § 1): quindi non giova dire che gli avvocati rotali e concistoriali hanno tutte le qualità richieste dal can. 1657: questo infatti enumera le qualità volute dal diritto comune, non quelle che possono richiedersi per diritto particolare.

Neppure i privilegi particolari degli avvocati rotali e concistoriali contengono l'asserito diritto o eccezione dalla legge. La decisione esamina per lungo e per largo il III tit. della *lex propria*, i diplomi d'avvocato rotale, l'Editto Gamberini del 1834 (Regolamento Gregoriano, § 228-233) e nulla vi trova. Pure risultato negativo dà l'esame dei privilegi amplissimi di cui godono gli avvocati concistoriali (Costit. di Benedetto XIV *Inter conspicuos*, 29 agosto 1744).

La conclusione non potrebbe essere più chiara e legittima.

CONSULTAZIONI

Del termine di ricorso alla S. Sede nel processo di amozione dalla parrocchia.

Non di rado accade che un parroco, rimosso amministrativamente, riputandosi ingiustamente gravato ricorra alla S. Sede. Tale diritto gli è infatti riconosciuto dal can. 2146 § 1, ed è d'altra parte consono all'equità, ma il bene pubblico esige certamente che l'esercizio di tal diritto venga limitato almeno quanto al tempo. Sembra invece che nel Codice non vi sia alcuna indicazione del tempo entro cui tale diritto di ricorso debba essere esercitato: onde potrebbero passare p. es. anche più che dieci mesi prima che cessi il

diritto di ricorrere. Ora durante questo tempo il Vescovo non può conferire *stabilmente* la parrocchia di cui si tratta (c. 2146); donde segue non lieve detrimento materiale e morale. Non si potrebbe nel caso, adottare la stessa norma, che apprendiamo promulgata testè dalla S. C. dei Religiosi, nel caso di ricorso contro il decreto di dimissione del religioso di voti solenni (*M. E.*, XXXV, 297) che cioè dopo *dieci giorni* dalla notifica del decreto di remozione, cessa il diritto di ricorrere alla S. Sede?

1. – In diritto debbono ben distinguersi l'*appello*, il *ricorso*, e la *supplica*. L'*appello*, in genere è « *provocatio rite facta ab inferiore ad superiorem ratione gravaminis* » e si distingue, o meglio si distingueva, in *giudiziale* e *estragiudiziale* a seconda che il gravame viene inferito o da una sentenza in giudizio o da un decreto o atto fuori di giudizio: nel primo caso *provocatur a « iudice inferiore ad superiorem »*, nel secondo « *a praelato inferiore ad superiorem* ». Tutti i canonisti però già da gran tempo insegnavano che l'appello extra-giudiziale non è vero appello, ma piuttosto ricorso (cfr. Pirhing, l. II, tit. 28 sect. I, § 1, n. 3; Schmalzgrueber, eod., n. 5; Pichler, eod. § 1, n, 2): vedremo in seguito se il Codice conservi, o no, l'appello stragiudiziale.

Il *ricorso* in genere, mentre, secondo alcuni, comprende solo l'appello extragiudiziale, può anche intendersi in maniera più lata, come la querela dinanzi al prelato superiore per qualunque gravame che da un prelato inferiore venga inferito, sia per lesione di diritto, sia per danneggiamento di interesse, e non solo con sentenza, o decreto o atto positivo, ma anche con la semplice condotta negativa, p. es. nel dichiarato non voler far uso di una sua facoltà a favore del ricorrente. Sempre si intende però che il ricorrente possa fondarsi sul diritto o almeno su l'equità per ottenere quel che domanda al superiore; e in ciò il ricorso si distingue dalla *supplica*, la quale si fonda solo su la grazia e la benignità del Principe (Pirhing, l. c., n. 7; Schmalzgr.; l. c. n. 2; Pichler, l. c. n. 3.

Per interporre l'*appello* sono prefiniti dalla legge dei termini, scorsi i quali il diritto d'appellare s'estingue senz'altro, sicchè non è possibile neppure al giudice o Superiore prorogarli: onde si sogliono chiamare *fatali* (cfr. c. 1634). Tali termini *ab antiquo* nel diritto romano (cf. nov. 23 c. 1) e nel canonico (c. 28 c. II, q. 6) sono fissati in dieci giorni dalla notifica dell'atto. Ciò deve intendersi non solo per l'appello giudiziale, ma anche per l'appello extragiudiziale, non solo perchè vediamo tal regola applicata dalle Decretali anche in casi di elezione, o di conferimento di benefizî (c. 32 *de elect.* I, 6; c. 13; *de sent.* II, 27); ma fu pure esplicitamente e generalmente definito da Bonifacio VIII, c. 8 *de appell.* II, 15 in VI, ove leggiamo le solenni parole: « Concertationi antiquae finem imponere volentes praesenti constitutione sta- « tuimus ut ab electionibus, postulationibus, provisionibus et *quibuslibet extra-* « *iudicialibus actibus* in quibus potest appellatio interponi, quisquis, ex eis « gravatum se reputans, per appellationis beneficium gravamen illatum deside- « raverit revocari, intra decem dies postquam sciverit, appellet; post decendium « vero eidem aditus non pateat appellandi ». Dinanzi a un testo così chiaro ogni antica controversia cessò, e i dottori unanimi insegnarono che il diritto di appello, anche estragiudiziale, si estingue col decimo giorno. Cfr. Scaccia,

de appell. q. XII n. 105. « In hoc non est differentia inter appellationem iudi-
« cialem et extraiudicialem, quia in appellatione extraiudiciali dantur *decem*
« *dies* a *die scientiae* et non plures... et totidem in iudiciali »; Passerini,
Comm. in VI a questa Costit. di Bonif. VIII, § 8, n. 1, 4, 5 (n. 175 s.): « No-
« tandum tertio quod ab omne gravamine appellari debet intra decem dies...
« et sic lapsus decem dierum praecludit viam *omni* appellationi ». Pirhing,
l. c., sect. VI n. 132. « Appellari debet intra decem dies... idque obtinet sive
« a definitiva sententia sive ab interlocutoria, sive a iudiciali sive ab extra-
« iudiciali gravamine appellatur » il che ripete Schmalzgr., l. c. n. 71 : « Hodie
« iure tam canonico quam civili, appellationis, interponendae statutum est
« decendium... proceditque hoc sive a definitiva... sive ab alio gravamine
« etiam extraiudiciali appelletur, ut patet ex testibus cit., et docent Durandus...
« Gaill... Blumius... Vallen... Pirhing... Wiestner... ». E di tal costante dot-
trina anche l'autorità ecclesiastica fece costante uso p. es. nel limitare entro
dieci giorni al diritto di appellare alla S. Sede *a mala relatione examinato-
rum* o anche *ab irrationabili iudicio Episcopi*, nel caso di concorso a benefici:
cfr. Cost. di S. Pio V, *In conferendis*, 18 mart. 1567, § 6; Clemente XI nel-
l'istruz. *Quo parochiales*, del 10 gen. 1721; e Benedetto XIV nella *Cum illud*,
14 dic. 1742 § 7, n. 7. Cfr. anche Bouix, *de iud.*, c. III *de appell.* § 9 q. 2,
e Gennari, *Sulla privaz. del benef. eccl.* p. 195 n. 1: « Da qualsivoglia gra-
vame anche stragiudiziale, si ammette l'*appello* al Superiore (al Vescovo se
il gravame è dal parroco, al Metropolitano o alla S. Sede se è del Vescovo),
purchè non si tratti di cosa frivola e purchè *fra i dieci giorni* dal gravame »
le quali parole vanno certamente intese nel senso più esattamente determi-
nato dallo Schmalzgr. « intra decem dies, qui tamen numerandi erunt non
« a die celebrati actus vel notitiae actus quo quis gravatus est, sed a die
« *notitiae gravaminis*, seu ab illo quo quis scivit actum illum in sui praeiu
« dicium seu cum suo gravamine celebratum fuisse ».

Però questa chiarezza e precisione di sentenze cessa, quando dall'appello propriamente detto, anche *stragiudiziale*, si passa al *ricorso*. In genere sembra anzi potersi dire che non tutti gli autori antichi si sian dati cura di distinguere il ricorso dall'appello extragiudiziale, o almeno che non ne abbiano rintracciata l'intrinseca natura. Per alcuni la differenza era solo in questo, farsi luogo ad appello, nei casi in cui la legge esplicitamente ammette la riparazione del gravame, a ricorso quando la legge non contempla il caso; per altri il ricorso equivaleva alla domanda di nullità o di rescissione (quest'ultima pel sopraggiungere di nuove circostanze) cui era luogo anche dopo cessato l'appello cfr. Passerini, l. c. n. 176 : « quod in extraiudiciali appellans post de-
« cem dies potest audiri per viam *querelae*, quia extraiudicialia non transeunt
« in rem iudicatam ». L'unico caso indiscusso, come quello nel quale eminentemente appariva l'essenziale natura del ricorso *in extraiudicialibus*, avevasi allorchè esso era diretto alla suprema autorità, da cui emana la legge medesima, e che ha quindi tutta la facoltà di moderarne l'applicazione secondo la giustizia ed equità, entro o anche fuori degli stretti termini della legge; poichè in ciò solo, come dicevamo al principio, esso si distingue dalla *supplicatio* la quale si appella unicamente alla grazia o benignità del Sovrano. Pertanto è ben chiaro, che, in tal caso, il *ricorso* non può avere limitazioni di rice-

vimento, se non dalla positiva volontà del Legislatore (cfr. c. 1569). Nella legge romana era fissato solo il termine di un biennio: *Supplicatio si fiat Principi proponi potest infra biennium, si vero porrigatur iudici intra decem dies*, l. un. C. *de sent. Praefect.* cfr. Reiffenst. l. II, l. 27 par. 1, n. 21), ma nel diritto canonico non si osò mai porre alcuna limitazione. Così propone chiaramente la differenza Benedetto XIV nella costit. *Ad militantis*, ove nega ogni effetto sospensivo all'appello o ricorso contro i decreti degli Ordinari concernenti la cura delle anime, l'amministrazione dei Sacramenti, la visita, curazioni, coercizione disciplinare: « Decernentes quod adversus decreta, « mandata et provisiones huiusmodi vel simplex dumtaxat et extraiudicialis « *recursus* per viam supplicis libelli, ad Nos et ad successores Nostros vel, « respective et iuxta causarum naturam et qualitatem, *appellatio* ad quos de « iure, in solo devolutivo, et sine retardatione vel praeiudicio legitimae exse- « cutionis, recipi et admitti possit ». Ben si sottintende che questo *appello*, anche stragiudiziale, dovesse esercitarsi entro dieci giorni, ma non può certo estendersi questa limitazione a quel *ricorso* alla S. Sede.

In pratica le Sacre Congregazioni hanno sempre accettato e discusso i ricorsi senza preoccuparsi del decendio; e anzi in una causa *Concordien., Remotionis a paroecia*, in cui si ricorreva oltre un anno dopo il decreto di remozione, la S. C. del C. il 20 febbr. 1897 al dubbio: « An constet de *legitima* appellatione vel recursu » rispondeva: « *Affirmative* pro recursu ». E nel *folio*, addotte varie autorità della Rota, si osservava che « Recursus « ad Principem supremum numquam censetur interdictus, a quo, quemadmo- « dum iurisdictiones omnes fluunt, ita etiam conveniens est ut refluant ». Niuno non vede come ciò non solo sia consono al grado supremo di autorità della S. Sede, ma come corrisponda al suo alto senso di paterna tutela dei sudditi, non volendo limitato altro che da sè stessa il diritto di intervenire in qualunque termine, nelle cause in cui sia invocata.

Anche su tutta questa materia il Codice ha apportato nuova luce e precisione. Il termine *ricorso* in esso apparisce anche più largamente ammesso, specialmente *in iudicialibus*, ove si applica anche alle *sentenze*, quando non se ne discuta il merito, ma il rito: (ricorso per nullità, ricorso per revocazione, sia come azione rescissoria, sia come restituzione in intero); ma fondamentalmente il *ricorso* risponde ai *decreti* o ordinanze, anche del giudice; mentre l'*appello* è il proprio mezzo di impugnare le *sentenze*, quando si invochi *direttamente* una nuova discussione del merito. Propria sede del ricorso si ha nei negozi *estragiudiziali*, ove ha pure precipuo luogo il *decreto*.

Inoltre il Codice ha esteso grandemente il diritto di ricorso alla Santa Sede, in conseguenza dell'abolizione dell'appello *stragiudiziale* dei decreti dell'Ordinario al metropolita. Prima, come abbiam visto con Benedetto XIV, si poteva appellare da tali decreti al Metropolita: *ad quos de iure*. Oggi invece il Metropolita non può più ricevere che gli appelli giudiziali: can. 274 n. 7: *appellationem recipere a sententiis*; cfr. anche 1709, § 3. E anche la S. Sede non accetta più tali appelli che sotto forma di ricorso: cfr. can. 1601: « Contra « Ordinariorum decreta non datur appellatio seu recursus ad S. R. Rotam; « sed de eiusmodi recursibus exclusive cognoscunt Sacrae Congregationes ». Cessato dunque l'appello estragiudiziale da tali decreti, non sembra che

debba valere, per i ricorsi alla S. Sede, il termine fatale di dieci giorni. E difatti in tutto il Codice non si incontra alcuna disposizione *generale* che limiti il diritto di ricorso alla S. Sede entro termini fatali.

Non mancano però alcune disposizioni *particolari*: così nel can. 1465, § 1, allorchè l'Ordinario per la seconda volta nella stessa vacanza ha respinta la presentazione fatta dal patrono ad un beneficio « ecclesia pro eo casu fit « liberae collationis, nisi patronus vel praesentatus *intra decem dies* a signifi- « catione recusationis recursum a iudicio Ordinarii *ad Apostolicam Sedem* « interposuerit »; qui evidentemente il diritto di ricorso è limitato ai dieci giorni fatali. E certo lo stesso, per evidente analogia, deve dirsi del ricorso alla S. Sede *a mala relatione examinatorum*, nei concorsi beneficiari (cfr. ibid. can. 7, n. 7: *non admittatur nisi intra X dies a collatione*). Ulteriormente la S. C. dei Religiosi, nel decidere il 13 luglio 1923, circa il diritto del religioso professo di voti perpetui, di ricorrere alla S. Sede contro il decreto di dimissione, rispose: « tempus utile ad interponendum recursum, *quoad effe-* « *ctum suspensivum* de quo in can. 647 § 2, esse decem dierum ab intima- « tione decreti religioso dimisso facta, iuxta normam traditam in similibus, « ut in can. 1465 § 1, et 2153, § 1 ». Quest'ultimo canone, com'è chiaro, non tratta del ricorso alla S. Sede, ma del ricorso ad *eumdem Ordinarium*, perchè voglia recedere dal decreto di amozione amministrativa. Quindi le parole della S. C. *iuxta normam in similibus* non riguardano che l'*effectum suspensivum*, cui è limitata la risposta. (Sicchè niente impedisce che il religioso ricorra *in devolutivo*, cioè per farsi riammettere nell'Ordine, o meglio, per far cassare il decreto di dimissione, anche dopo i dieci giorni).

Pertanto a norma di tal decisione dovrebbe concludersi che il ricorso alla S. Sede, quando reca seco *effetto sospensivo*, ossia legà le mani del Superiore contro cui si ricorre, va limitato entro i dieci giorni. Invero l'effetto principale dell'*appello* è di sospendere ordinariamente l'esecuzione della sentenza o del decreto, non permettendo che limitate misure provvisorie (cfr. can. 1889 § 2, coll. can. 1917). Quando dunque il ricorso ha questo effetto, è ragionevole che sia ugualmente limitato. Anche intrinsecamente considerata la cosa, il legare le mani del giudice o del Superiore può bene essere il solo scopo ingiusto di chi ricorre senza sufficiente ragione, e in tal modo, permettendogli di esercitare a lungo tempo quest'effetto, si verrebbe a coadiuvare l'ingiustizia contro la giustizia. Bene s'esprime a questo proposito la S. C. del Concilio: « Nimirum, cum ordinario recursus controversiae examen devolvat, quin « provisionem suspendat, quoties contrarium accidit, appellationis regulas sequi « debet, ne quod in iustitiae praesidium conceditur, in iniquitatis fomentum « traducatur ».

Applicando le cose fin qui dette e discusse al caso che ci occupa, abbiamo: Qui trattasi di un ricorso alla S. Sede; ma si osservi bene che siamo in una procedura che partecipa grandemente della giudiziaria: e anzi, giusta il can. 2145 § 1, può dirsi un vero procedimento sommario che salva la sostanza del giudizio, com'è definita nel can. 1552 § 1, pur non passandosi attraverso veri tribunali, e che permette di ritenere, nel can. 192 § 2, l'antico aforisma *beneficiatus nequit privari nisi processu*. Dalla prima alla seconda istanza si prescrive senz'altro il termine di *dieci giorni*; dalla seconda alla

terza non si stabilisce espressamente, ma l'analogia giudiziaria non sarebbe pienamente osservata, ove nella forma sommaria si stabilisse un termine più largo che nella solenne (cfr. can. 1881).

Inoltre il ricorso è senza dubbio *in devolutivo tantum* (arg. ex can. 192 § 3 fin.); ma ha però un sufficiente effetto sospensivo. Dicesi infatti nel canone 2146 § 3: « Pendente recursu, Ordinarius paroeciam vel beneficium quo « clericus privatus sit, alii *stabiliter* conferre valide nequit »; ossia, le mani dell'Ordinario restano abbastanza legate per tal ricorso: con quanto pubblico danno anche più chiaro apparisce dal can. 454 § 1: « Qui paroeciae admini- « strationi praeficiuntur qua proprii rectores, *stabiles* in ea esse debent », ed è del resto sufficientemente provato dall'esperienza. D'altra parte niente di più è richiesto nel can. 1465 per giustificare la limitazione del ricorso alla S. Sede entro dieci giorni. « Pendente reeursu suspendatur collatio, et inte- « rim si opus sit, oeconomum ecclesiae vel beneficio vacanti Ordinarius praefi- « ciat ». Il che può egregiamente applicarsi anche nel nostro caso. Come dunque *tale* effetto sospensivo induce nel can. 1465 la limitazione *intra decem dies a significatione recursum interposuerit*, lo stesso dovrà egualmente indurla nel can. 2146 § 3, per l'assioma: « Ubi eadem est ratio, eadem esse debet legio dispositio ».

La conclusione possiamo ormai esprimerla con le chiare e autorevoli parole della S. C. del Concilio nella sua recente risoluzione: « Tempus utile ad « recursus interponendum a definitivo decreto remotionis, ad effectum § 3 « can. 2146 Codicis, esse decemdium ab intimatione eiusdem decreti, suppu- « tandum ad normam can. 34 § 3, 3°, et can. 35: certiore facto Ordinario « loci ab ipso recurrente de legitime interposito recursu ad Apostolicam Sedem ».

A dichiarazione di essa basterà aggiungere poche cose. Lo si chiama *tempus utile*, perchè tale è veramente *quoad initium* in quanto *non currit ignoranti et agere non volenti* (can. 35): ma nel suo decorso è continuo e perentorio, comprendendo anche i giorni feriali, eccetto l'ultimo, se feriato, a norma dei canoni 1635, 1639: cfr. Lega, *de iud. eccl.*, I, 638. Il primo giorno non si computa e il tempo termina finito il decimo successivo (cfr. can. 34 § 3, 3°).

Non ha bisogno di commenti la clausola *certiore facto etc.*: se infatti il ricorrente vuole ottenere l'effetto di legare le mani al Vescovo, è ben giusto che il Vescovo lo sappia nel tempo a ciò concesso, e non resti oltre tal tempo incerto sul suo dovere e diritto di quel che abbia a fare quanto alla parrocchia. Ottenuta la notifica del ricorso, potrà domandare alla S. C. la conferma della sua esistenza, e con ciò si vedrà senz'altro obbligato al disposto del canone 2146.

QUESITI MINORI

9. - Nel Duomo di N. essendo molti i funerali che ivi si celebrano, interviene ad essi anche il Clero locale, in cotta, insieme al Capitolo e agli Eddomadarii. Si domanda a chi spetta dire le antifone ed i rispettivi responsorii: agli Eddomadarii o agli ultimi preti del Clero intervenuto?

R. È ufficio misto, dei Cantori, v. d. *Cantorini,* e del coro dei Cantori. Se non vi sono questi, potranno far tutto i primi.

Quanto a determinare chi è obbligato a far da Cantorino, non si può dire altro se non che è il Clero inferiore del luogo; non si concepisce come un Clero avventizio possa avere degli obblighi tassativi, come tale. Se poi vi è qualche giusta ragione, *a fortiori* se la necessità, pel clero locale, di farsi sostituire, ciò si farà *de bono et aequo,* e *de consensu Superiorum.*

10. - Tizio gode dell'indulto di Oratorio privato da valere per l'adempimento del precetto anche per i consanguinei e affini, escluso Natale e Pasqua. Essendo Tizio infermo, ottiene di far celebrare la Messa anche in questi due giorni: possono valersene pel precetto anche in queste due solennità gli affini e i consanguinei?

R. Nessuna estensione di tal privilegio è permessa; esso è dato con la limitazione, dei giorni di Natale e Pasqua, per tutti i nominati: senza limitazione, per l'infermo; non essendo dunque gli altri indultati, nulla acquistano pel privilegio posteriore di Tizio.

11. - Nel giorno della morte di un tale, dopo essersi celebrato il funerale nella Parrocchia propria del defunto, a norma del can. 1216 può farsi entrare il cadavere in altra chiesa parrocchiale, che si trova lungo la via che mena al cimitero, per dargli la benedizione e ripetere il Canto del *Libera,* per volontà dei parenti?

Può il parroco del territorio del defunto opporsi a tale ingresso in questa chiesa parrocchiale se il funerale già è stato fatto nella sua Chiesa ed egli ha già percepito tutti i suoi diritti?

R. Al I. Regolarmente: *Negative* (cfr. Cod. iur. can. 1215 e 1231). Ma bisognerebbe vedere se vi sono legittime convenzioni, consuetudini o disposizioni di legittima autorità.

R. Al. II. *Affirmative,* anche nel caso: sono cose ben distinte, i diritti circa gli emolumenti e quelli circa atti leciti od illeciti *in subiecta materia.* L'opposizione però non ecceda i limiti e le forme.

12. - In questa città esiste il lodevole uso che spesso negli associi funebri vengono chiamate queste Suore Figlie di S. Anna, le quali con le orfanelle pigliano il posto immediatamente avanti al Capitolo, e ciò da 18 anni.

Ora vengono le terziarie, le quali facendosi forti del canone 201, che loro concede la precedenza sulle *associazioni laicali,* pretendono nell'associo delle loro aggregate il posto immediato avanti al Capitolo, perchè dicono che le orfanelle non sono una congregazione, ed a nulla vale trovarsi in unico corpo con le suore.

Il Parroco si oppone, sia perchè le Suore formano unico corpo indivisibile con le orfanelle, come il maestro con gli scolari, sia perchè da 18 anni ne hanno l'uso, e farebbe sensazione non buona nel popolo questo mutamento. Poi le terziarie per vantare tale precedenza dovrebbero, ai sensi dello stesso canone, paragrafo 3, incedere *cum vexillo* e *cum habitu,* che non hanno. Il superiore vede la forza di questa condizione e si premura di far loro il vessillo e l'abito.

Domanda: 1° È accettabile la pretesa di precedenza sulle Suore con le orfanelle? 2° Quale dovrebbe essere l'abito di processione delle terziarie? Basta ai fini del canone tenere esternamente il cordoncino e l'abitino, che usano le terziarie comunemente, come pretende il direttore, o deve essere ordinato dal Vescovo in forma più grande e visibile, da poter tutti comprendere che è una confraternita che incede processionalmente?

R. Innanzi tutto escludiamo assolutamente ogni diritto al sesso femminile, siano pure persone unite in pie associazioni o congregazioni religiose,

di prender parte ai cortei *liturgici*. E per quanto può valere fuori di detti cortei, e anche *dietro* a questi (cfr. Rit. Rom. *de Procession.:* « Laici a Clericis, foeminae a viris separatae, orantes *prosequantur* »), diciamo che la precedenza si regolerà bene *ad instar* di quella di detti cortei, ma, come è ovvio, nel secondo caso, *a maioribus ad minores*. Nel caso nostro, dunque, le Suore vantano il loro stato di religiose, e non si vogliono separare dalle orfane: le Terziarie secolari vantano il loro stato sia pure *lato sensu* di religiose, e forse si adattano a vestire esteriormente abitino e cordone, e anche abito più completo. Eliminiamo subito le orfane, che non formano associazione a senso dei titoli XVIII e XIX, lib. 2, parte terza del C. I. C. Or dunque restano in conflitto le Suore, religiose propriamente dette, e le Terziarie, laiche aderenti ad un Ordine religioso, o religiose in senso improprio: chi di loro avrà la precedenza? certo, le Suore (can. 491, § 1).

Quanto all'abito, si ponga mente come il Codice, parlando della precedenza tra le associazioni (can. 701, § 3), dice che a questa si ha diritto qualora s'inceda *cum habitu seu insignibus;* dunque basta che si abbiano le *insegne*, e nel caso il piccolo scapolare ed il cordone.

Quanto alla *croce* o *vessillo*, che esige il Codice ai can. 701, § 3 e 706, non crediamo sia il caso di tenerne conto, posto che non si tratta di precedenza in corteo, ma *extra*.

Opiniamo, finalmente, che le Suore, qualora non possano o non vogliano staccarsi dalle orfane, non si mettano in ordine, ma piuttosto assistano, come usano molte, al loro fianco o dietro a loro, dopo le associazioni unite e ordinate.

13. – I Canonici di L. hanno l'obbligo di cantare la Messa Conventuale nei giorni di domenica, nei festivi fra la settimana, nelle feste degli Apostoli ed in qualche giorno particolare, tra i quali sono il giorno di S. Tommaso d'Aquino (7 marzo), di S. Gregorio Magno (12 marzo), di S. Ambrogio (7 dicembre).

I Beneficiati hanno l'obbligo di cantare la Conventuale tutti i giorni feriali, che non spettano – s'intende – ai Canonici. Ora, secondo le nuove Rubriche, in tempo di Quaresima e dell'Avvento, non si canta più la Messa del santo, ma sibbene quella della feria o della Vigilia della Concezione, nel giorno 7 di dicembre festa di S. Ambrogio.

Una Messa Corale è inoltre già dispensata dalla S. Sede, quindi resta l'obbligo di una sola Messa. Ora i Canonici dicono che non spetta a loro cantare la Conventuale, perchè non è del santo; mentre a loro volta i Beneficiati dicono che a loro non spetta cantarla, perchè la Conventuale di quel giorno è canonicale, tanto più che i Canonici ne fanno i primi e secondi Vesperi solenni. Chi ha ragione?

R. Mutate le Rubriche circa le messe conventuali nei giorni controversi, e dispensata presso quel Capitolo la seconda messa, anche *extra chorum*, in quei giorni *non esiste* la Messa conventuale del Santo; se dunque non esiste, non può più discutersi a chi debba spettare! Se si sussume che esiste *ex fundatione*, e perciò obbliga ancora, si provi l'asserto, e si concluda che a questa sono obbligati i Canonici *extra chorum*. Rimanendo in ogni caso *unica* la Messa conventuale *de feria*, questa spetterà ai Beneficiati. Sarebbe per lo meno puerile sostenere che le costituzioni mirino al *giorno* e non al *santo*.

14. – A proposito della B. R., n. 75, pag. 350 del volume XXXV, si osserva: Per quanto il n. 2 del Tit. IX porti in fine che il Vangelo della Domenica *pariter non legi-*

tur cum fit commemoratio de Missa Dominicae primo infra Hebdomadam resumenda, esso non pare escluda che nella Domenica, nella quale di questa si è fatta la sola commemorazione, debba leggersi il Vangelo della medesima, dato che al n. 1 del medesimo Tit. IX si legge: *in qualibet Missa in qua facta fuerit commemoratio de Dominica, semper legitur Evangelium Dominicae.*

Ma siccome la commemorazione della Domenica può benissimo ripetersi fra settimana, quando fra l'anno ha luogo l'ufficio della feria, ecco che in tal caso sembra stia la rubrica *quod pariter non legitur.*

Il Titolo I, n. 6 parla dell'impedimento della Messa della Domenica, per l'occorrenza con un officio più nobile e conseguentemente della reposizione della medesima in un giorno fra settimana, se è possibile; ma non parla per niente del Vangelo della Domenica da omettersi nel caso che questa impedita debba riassumersi fra settimana. Che dire?

R. Tutta la difficoltà sta in quelle parole del tit. IX, n. 2: .... *non legitur cum fit commemoratio de Missa Dominicae primo infra hebdomadam resumenda*; si noti: *resumenda*, non *resumpta*; infatti, se trattasi di ultimo Vangelo, la Messa è già celebrata, non è da celebrarsi. Dunque l'opinione da noi esposta riferisce il tit. IX al I in questo senso, ritenendo che questa sia la Messa dell'ufficio che impedisce la Messa della Domenica. Nel caso, la rubrica non parlerebbe della Messa nel giorno della riassunzione, la quale andrebbe colla regola generale. In pratica, trattandosi di cosa dubbia, si dovrà stare alla interpretazione, benchè contraria, dei calendari, che è la più comune.

15. – Il cerimoniere capitolare è per lo più canonico o beneficiato della cattedrale. Egli deve assistere il Vescovo che celebra solennemente o esercita altre funzioni pontificali (c. 412, § 1) non solo nella chiesa della città e del suburbio, ma anche altrove e talora in altre diocesi. Non ostante però la chiara disposizione del can. 420, § 1 e 2, n. 11, spesso vien considerato assente, e gli vengon tolte anche le distribuzioni quotidiane, anzi, a norma del recente disposto della S. C. del Concilio, dopo che le assenze sono salite oltre i tre mesi di vacanza, lo si vuol considerare come non residente. Si domanda quindi:

I. Come vadano interpretate, *quoad locum et quoad tempus*, le citate disposizioni dei canoni 412 e 420.

II. È necessario che il Vescovo, volta per volta, notifichi al Capitolo, in iscritto, o a viva voce, che prende seco il canonico cerimoniere?

III. Può estendersi, nel caso, la parola *suburbii*, del can. 412, almeno a tutte le chiese della diocesi?

R. Al I. Dall'esame del Codice, in confronto al quesito, ci sembra risultare necessario, riguardo ai capitolari, invitati ad assistere e servire al Vescovo nei pontificali: 1° escludere sempre, *quoad locum*, le chiese *extra civitatem* (di quella, cioè, nella quale risiede il Capitolo), *et suburbium* (can. 412, § 1); 2° escludere, parimenti, *quoad tempus*, quello in cui *sufficiens canonicorum numerus in ecclesia non maneat*, per i divini offici (*ib.*).

In quei luoghi e in quei tempi, dunque, nessun indulto dal Diritto comune è concesso.

Però anche senza riguardo al numero degli officianti, e fuori di città o del suburbio, ma sempre *intra fines dioeceseos*, soltanto se il cerimoniere è di quelli, di cui si parla nel canone 412, § 2, esso può avvalersi dell'indulto concesso dal Codice, al can. 421, § 1, n. 1, cioè quanto ai soli frutti di prebenda, e dato senza determinazione di ministero.

Concretando, riteniamo: il Cerimoniere, *a*) solamente nei casi non esclusi dal can. 412, § 1 (come sopra, nn. 1 e 2), lucrerà i frutti della prebenda e le distribuzioni *inter praesentes* (can. 420, § 1, n. 11) non eccettuate per fondazione; *b*) anche nei casi esclusi, purchè sia scelto dal Vescovo, come al can. 412, § 2, non lucrerà le distribuzioni quotidiane, nè le *inter praesentes*, ma soltanto i frutti della prebenda.

Al II. Quanto al modo di giustificare presso il Capitolo l'assenza del cerimoniere, il Vescovo userà di quello, che sarà, secondo il suo esclusivo giudizio, opportuno ed efficace.

Al III. Quanto alla estensione della parola *suburbii*, come si chiede nel caso, evidentemente, non è possibile sostenerla.

16. – Saverio, alunno del Seminario, che ha ricevuto la sola tonsura, durante le vacanze nella Messa solenne fa da suddiacono cantando anche l'epistola, ma senza mettersi il manipolo. Ciò fa abitualmente anche quando è presente, o potrebbe essere facilmente chiamato, altro sacerdote, riscuotendo il relativo compenso. Si domanda:

I. Se ciò sia permesso, o almeno tollerabile.

II. Se Saverio ha incorso l'irregolarità (can. 985, n. 7).

III. Se sia tenuto a restituire.

R. Al I, *negativamente*, poichè il decreto S. R. C., n. 4181, I, esige nel caso una causa ragionevole: se dunque può aversi *facilmente* un ministro *in sacris* (non dovrebbe così stimarsi se fosse necessario chiamarlo da altro paese per quanto vicino), il suo intervento non è ragionevole.

Al II, pure *negativamente*, osservando il citato decreto 4181, I, cioè (oltre il non prendere il manipolo: *a*) non asterga il calice prima dell'Offertorio, nè infonda in esso l'acqua, lasciando ciò fare al Diacono; *b*) dopo aver portato il calice all'altare non lo tocchi più, nè ne rimuova o vi riponga la palla; *c*) non asterga il calice dopo l'abluzione [lo astergerà il Celebrante stesso], ma solo vi accomodi il velo e la borsa e lo riporti alla mensa). Questi soli sono gli atti *riservati* al suddiacono, di cui al can. 985; nè la mancanza di giusta causa fa mutare la natura dei rimanenti, i quali si riterranno solo *arbitrariamente* compiuti, nel caso.

Al III. Per l'obbligo della restituzione occorre che Saverio abbia leso un vero diritto di colui che era o poteva essere presente: il che nel caso non è dimostrato. Altro sarebbe se Saverio lo avesse fraudolentemente tenuto lontano, p. es., qualora interrogato da chi aveva il diritto di chiamare all'assistenza, se il sacerdote fosse in paese, Saverio avesse falsamente negato.

BREVI RISPOSTE

25. – Per Messa *parrocchiale* si intende quella celebrata dal parroco o da chi per lui, soltanto nei giorni festivi anche abrogati, applicandola *pro populo*, se non vi è legittima causa in contrario (S. R. C., 28 nov. 1884, n. 3623, II).

26. – Per lucrare le sante Indulgenze nella festa del S. Cuore di Gesù non sono richiesti gli esercizi spirituali.

27. - Non si può tollerare la consuetudine, incoerente, irragionevole, di tenere nel Giovedì Santo un Crocifisso dinanzi al « Sepolcro ».

28. - Non è prescritto da legge generale il Crocifisso sul pulpito: il *Caerem. Episc.* (l. I, tit. XII, n. 18) non ne parla.

29. - Nessuna legge si oppone a che il suppedaneo dell'altare sia in marmo o pietra, invece che in legno. Gli amici del simbolismo hanno però giuste preferenze per quest'ultimo.

30. - Durante la benedizione dell'anello nuziale non può usarsi il piviale sul camice e stola, per poi indossare la pianeta onde celebrare. Nessuna consuetudine può legittimare tale usurpazione del rito pontificale, e noncuranza della contraria disposizione.

31. - Può usarsi il piviale nel battesimo solenne, come si adopera nelle funzioni solenni quando si conferisce celebrando nel Sabato Santo e nella vigilia di Pentecoste.

32. - Un protonotario apostolico non può assistere con piviale e mitra in apposito genuflessorio e poltrona *a cornu Evangelii* durante la Messa cantata, quasi *more Episcopi adsistentis in throno.* Ciò costituisce estensione abusiva di privilegio.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Modificazioni ed aggiunte alle norme vigenti circa i supplementi di congrua al clero. (Regio decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 254, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 70 del 22 marzo 1924). — Art. 1. - È in facoltà dell'Amministrazione del fondo per il culto di liquidare l'assegno spettante agli economi spirituali a termini dell'articolo 2 del Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910 anche senz'attendere la domanda dell'interessato, quando sia in possesso degli elementi all'uopo necessari.

Art. 2. - Gli articoli 4 e 5 del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409, sono applicabili per la liquidazione di tutti gli assegni che possano comunque spettare alle parrocchie in dipendenza di qualsiasi legge o regolamento relativi a concessione di supplemento di congrua o di altri assegni a favore del clero.

Art. 3. - L'accertamento tecnico dei beni immobili, consentito dall'art. 7 del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409, può sempre essere disposto dall'Amministrazione del fondo per il culto, quando, a suo giudizio insindacabile, lo ritenga opportuno.

I risultati dell'accertamento possono essere presi a base delle liquidazioni da eseguirsi in applicazione di qualsiasi legge e regolamento relativi a concessione di supplemento di congrua o di altri assegni al clero, non ostante l'esistenza di contratto di affitto, di denunzia o di liquidazioni agli effetti della tassa di manomorta o di qualsiasi altro titolo.

Art. 4. - Il comma 2° dell' art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 25 agosto 1899, n. 350, è abrogato.

All'art. 8 del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409, è aggiunto che per le parrocchie aventi una popolazione superiore a 6000 abitanti i prodotti casuali

sono computati in ragione di L. 400 sino a 7000 abitanti, 500 sino a 8000 e così via di 100 lire in più per ogni ulteriore migliaio di abitanti, con che però non si superi la somma di L. 900.

L'articolo stesso è applicabile per tutte le liquidazioni di supplemento congrua e di altri assegni in dipendenza di qualsiasi legge o regolamento.

Art. 5. - In applicazione del disposto degli articoli 11 e 12 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350, la spesa dei coadiutori viene ammessa in deduzione, agli effetti del supplemento di congrua parrocchiale dovuto in applicazione di qualsiasi legge o regolamento, quando però si tratti di coadiutori fissi e continuativi, realmente retribuiti dal parroco, e concorrano tutte le altre circostanze e condizioni in detti articoli indicate, da comprovarsi nei modi prescritti dagli articoli medesimi.

La misura della spesa da dedursi è determinata con giudizio insindacabile dall'Amministrazione del fondo per il culto, tenuto conto del numero della popolazione e dell'estensione del territorio della parrocchia.

Art. 6. - Agli effetti dell'art. 14 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350, e nel caso di concessione del supplemento di congrua in applicazione di qualsiasi legge o regolamento sarà ammessa, quale onere deducibile, la spesa del fitto per la casa soltanto quando il beneficiario non abbia una casa sua propria o la casa canonica non possa essere resa abitabile con i necessari restauri.

La spesa dell'abitazione dev'essere provata con la esibizione del contratto di locazione scritto, o, in sua mancanza, della denunzia del contratto verbale registrato però l'uno e l'altra nel termine stabilito dalla legge sul registro, essendo ammissibili le quietanze del proprietario dell'alloggio nel solo caso, in cui la corrisposta di affitto non ecceda il limite di esenzione dalla tassa di registro.

L'abitazione deve intendersi limitata allo stretto bisogno della persona del parroco, e la deduzione della spesa può avere luogo soltanto nel limite della somma che l'amministrazione ritenga, con criterio insindacabile, congrua, e proporzionata alla media dei prezzi locali, nonchè al reddito netto, non computato il supplemento di congrua del beneficio.

Art. 7. - Allorquando sia provato che le spese per la ufficiatura e la manutenzione della cattedrale sono in realtà e legittimamente a carico del Capitolo cattedrale o palatino in tutto od in parte, può essere ammessa in deduzione delle attività del Capitolo una somma che l'Amministrazione stabilirà a titolo di compenso o concorso alle spese anzidette, con riguardo alla importanza della sede e della chiesa, nonchè in relazione alla entità dell'onere e del reddito patrimoniale del Capitolo stesso, in conformità di quanto dispone l'art. 26 del R. decreto 2 luglio 1922, n. 910, per la liquidazione del supplemento di congrua ai vescovi.

Per l'ammissione della spesa dovrà essere presentato il certificato prescritto dall' art. 20, lettera *C*, del citato R. decreto 2 luglio 1922, n. 910, contenente le notizie di che ai numeri 1 e 2 dell'articolo stesso.

Art. 8. - Sono ammessi fra le passività del beneficio, gli oneri religiosi ed i pesi di culto, legati pii e simili che gravino su determinate rendite patrimoniali facenti parte dell'asse del beneficio, goduto dal parroco o da

altro beneficiato avente diritto al supplemento di congrua, in applicazione di qualunque legge o regolamento.

È indispensabile però che essi risultino da titoli costitutivi e, se del caso, anche da quelli susseguenti che facciano fede del passaggio degli oneri all'ente di cui trattasi.

Può dispensarsi dalla produzione dei titoli solamente quando l'onere sia stato già riconosciuto od ammesso come sussistente agli effetti della tassa di manomorta o di passaggio di usufrutto.

Non sono deducibili i pesi se i relativi cespiti, sui quali specificatamente gravino, non figurano fra le attività del beneficio; e, ove rimontino ad oltre un cinquantennio, se inoltre non si provi con un attestato dell'Ordinario diocesano che non è intervenuto provvedimento ecclesiastico di dispensa. In ogni caso, non saranno computati oltre l'importo netto della rendita del cespite su cui gravano.

Art. 9. - La imposta sui redditi agrari può essere ammessa, allorchè sia effettivamente pagata, subordinatamente alla revisione della rendita computata nello attivo della liquidazione del supplemento di congrua per i beni ai quali si riferisce la imposta suddetta.

All'infuori delle imposte sui terreni e fabbricati e delle spese di riparazione nella misura stabilita dall'art. 9 del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409, non sono deducibili altre spese per i beni immobili redditizi o in uso personale dell'investito.

Art. 10. - In niun caso, e per nessun motivo, l'ammontare dello assegno da liquidarsi e corrispondersi a favore degli aventi diritto a supplemento, in applicazione di qualsiasi legge o regolamento, può eccedere la somma rispettivamente stabilita come limite della congrua medesima, malgrado la esistenza di oneri e pesi.

Restano fermi nel loro ammontare in confronto soltanto degli attuali investiti, gli assegni concessi per effetto di liquidazioni già divenute definitive e invariabili.

Art. 11. - Per facilitare l'applicazione delle disposizioni emanate con la legge 4 giugno 1899, n. 191, e relativo regolamento approvato con Regio decreto 25 agosto 1899, n. 350, con i decreti Luogotenenziali 17 marzo 1918, n. 396 e 6 luglio 1919, n. 1156, con il R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409, e con qualsiasi altra disposizione susseguente, l'Amministrazione del fondo per il culto ha facoltà di estendere ai parroci la facoltà contenuta nell'art. 32 del R. decreto 2 luglio 1922, n. 910 riguardante la concessione di un acconto del supplemento di congrua ai vicari curati, ai canonici e ai vescovi.

Art. 12. - La concessione per l'acconto potrà avvenire per tutti i parroci, vicari, curati, canonici e vescovi, che già abbiano presentate le domande per supplemento di congrua, e sulle quali non sia stato ancora possibile provvedere, o che presenteranno documentata domanda entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

La misura dell'acconto verrà determinata con liquidazione provvisoria, salvo ad effettuare la liquidazione definitiva, la quale soltanto dovrà essere notificata agli interessati.

Art. 13. - La liquidazione provvisoria sarà eseguita con insindacabile criterio, tenendo conto delle risultanze dei documenti presentati dagli inte-

ressati, degli accertamenti già fatti, nonchè di quegli altri elementi in possesso dell'Amministrazione e che dalla medesima siano ritenuti corrispondenti allo scopo.

Il reddito dei proventi di stola bianca e nera potrà provvisoriamente calcolarsi in relazione al numero degli abitanti, secondo la gradazione stabilita dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 14. - Avvenuta l'approvazione della liquidazione definitiva, che sarà eseguita secondo lo stato di fatto e di diritto esistente nel 1° luglio 1920 in confronto degli investiti già civilmente riconosciuti a quel giorno o pure nell'epoca del civile riconoscimento del rispettivo titolare del beneficio verrà soddisfatto all' interessato quanto di meno abbia riscosso con l'acconto concessogli, mentre se risulterà avere egli percepito una somma maggiore di quella dovutagli, l'Amministrazione dovrà ritenerne l' intero importo nei pagamenti dell'assegno, anche se questo sia dovuto per altro beneficio del quale il sacerdote sia diventato in seguito titolare salvo sempre ogni altra azione come per legge.

Art. 15. - I canonici dei Capitoli cattedrali e palatini, che siano in pari tempo parroci, sono assimilabili ai canonici investiti di dignità o ufficio e perciò hanno diritto al supplemento di congrua fino a lire 3000.

In caso di opzione, a termini dell' art. 17 del R. decreto 2 luglio 1922, n. 910, per l'assegno parrocchiale, avranno diritto alla differenza di lire 500 in più in guisa da raggiungere la congrua di lire 3000. Ma l'assegno per le spese di culto, qualora spetti, dev'essere corrisposto in ragione del 15 % limitatamente alla congrua parrocchiale di lire 2500.

Qualora uno dei benefici sia provvisto di una rendita netta di lire 4000 nessun supplemento di congrua è dovuto per l'altro.

Se la cura abituale delle anime risiede nel Capitolo ed è esercitata in atto dai canonici cumulativamente o a turno, o per mezzo di vicari spirituali l'assegno supplementare di congrua è concesso al Capitolo insieme al 15 % per spese di culto, se dovuto, ma soltanto fino al limite di lire 2500, tenuto conto della quota curata, ove esista separata e distinta, e degli altri assegni o redditi destinati alla cura delle anime.

Nessun assegno supplementare di congrua è dovuto ai vicari spirituali.

Art. 16. - Non è ammessa azione giudiziaria per la liquidazione di supplementi di congrua e di altri assegni spettanti al clero in dipendenza di qualsiasi legge o regolamento, se non dopo esaurito, con il provvedimento definitivo compresa la decisione su l'eventuale reclamo al Consiglio di amministrazione, il relativo procedimento amministrativo.

Qualora tale procedimento non sia espletato entro un anno dalla data di presentazione della domanda o del reclamo l'interessato può chiedere all'autorità giudiziaria di stabilire un congruo termine, decorso il quale, può convenire l'Amministrazione in giudizio per la liquidazione dell'assegno.

L'anno di cui nel comma precedente comincerà a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto pei procedimenti amministrativi di liquidazione in corso alla data stessa.

Art. 17. - La sostituzione del Fondo per il culto ai Comuni, disposta dal terzo comma dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, deve inten-

dersi limitata alla sola parte degli assegni che i Comuni corsispondono ai vescovi ed ai parroci a titolo di congrua esclusa ogni altra causa, e fino a raggiungere la somma rispettivamente di lire 6000 e 800, qualora le altre rendite beneficiarie più non raggiungano tali somme.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti del Concistoro. — Lunedì 24 marzo il S. P. tenne il Concistoro Segreto, in cui dopo il trapasso dell' ufficio di Camerlengo del S. Collegio dei Cardinali, dal Card. Frühwirth al Card. Scapinelli, pronunziò in latino la seguente ALLOCUZIONE:

« *Venerabili Fratelli.* - Se la vostra collegiale presenza Ci torna sempre « gioconda, Ci torna tanto più gioconda in questo tempo, mentre risuona la « voce della Chiesa che grida *Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies* « *salutis*, perchè Ci offre la opportunità di volgere con voi il pensiero agli in- « segnamenti ed ai misteri del tempo quadragesimale, e con voi salutare da « lungi la solennità ed i gaudi della Pasqua.

« Al quale cenno per quanto breve del santissimo argomento, dato, come « ogni ragione esigeva, il primo posto, Ci gode l'animo di poter quasi far lieto « seguito alla Nostra recente Enciclica *Maximam gravissimamque*, che proprio « nel giorno sacro alla Cattedra di San Pietro in Roma davamo all' Episco- « pato, al Clero ed al popolo fedele di Francia, annunciando finalmente con- « cluso il ponderoso e difficile negozio delle così dette Associazioni Diocesane, « nel senso che dichiaravamo potersi le medesime permettere e tutti esorta- « vamo a farne esperimento. Diciamo "lieto seguito" perchè una larga ed « eloquente espressione di soddisfazione generale e di generale riconoscenza « ha in Francia fatto eco alla Nostra parola. Ma superiore ad ogni elogio è « per Noi indicibilmente consolante fu lo spettacolo di alta disciplina e di fi- « lialmente generosa devozione alla Santa Sede ed al Vicario di Gesù Cristo « un'altra volta offerto alla ammirazione ed alla edificazione del mondo intero « dall' Episcopato e dal Clero francese, spettacolo documentato non solo nella « Lettera Pastorale collettiva indirizzata dai Vescovi di Francia al Clero e « popolo di tutta la nazione, ma anche nelle lettere a gara indirizzateCi dai « singoli Vescovi. E non Ci aspettavamo di meno: Ce ne dava sicuro affida- « mento quanto (per non dire altro), è avvenuto ai giorni di Pio VII e di Pio X, « predecessori Nostri di santa e venerata memoria; ma non fu però meno « grande e meno profonda la Nostra consolazione, come non è meno grande « la Nostra gratitudine paterna; anché di questo lieti, che Ci è dato esprimerla « in questo solenne consesso al quale si rivolge l'attenzione di tutto il mondo.

« Ci furono chieste e furono date istruzioni pratiche per la attuazione « delle Associazioni Diocesane: non ricuseremo ulteriori interventi che sem- « brino opportuni ed utili; parecchio rimane naturalmente alla iniziativa ed « alla libera disposizione dei Vescovi secondo le diverse circostanze ed esigenze « locali.

« Un altro spettacolo di incomparabile bellezza che ha avuto per teatro « non pur la Francia ma tutto il mondo è venuto in questi ultimi tempi a « profondamente commuovere e consolare il Nostro cuore paterno. Vogliamo « dire la religiosa e filiale celebrazione dovunque fattasi del II anniversario « della Nostra Coronazione e di quello che l'ormai universale consenso chiama « " il giorno del Papa "; celebrazione che in molti luoghi ha toccato proporzioni « e tonalità sublimi per luce di fede ed ardore di carità e che bene spesso fu « resa più solenne dalla partecipazione come delle masse popolari così delle « più cospicue notabilità e dalle stesse autorità anche supreme dei diversi « paesi. Dal cuore pieno di riconoscenza Noi di tutto questo ringraziamo an- « cora una volta e Dio e gli uomini: riconoscenza tanto più sentita e profonda, « quanto più ovvia e facile, più doverosa e sincera la constatazione della No- « stra immeritevolezza ed indegnità personale; constatazione che alla sua volta « Ci moltiplica nel cuore la consolazione, assicurandoCi che non alla Nostra « povera Persona è reso onore, ma a quello che Essa per arcana disposizione « divina è stata chiamata a rappresentare nel mondo.

« Fra spettacoli così belli e giocondi si continuano spettacoli di infinita « pietà. Sono diecine di religiosi e di sacerdoti, con sempre a capo il vene- « rando Arcivescovo Cieplak che soffrono tuttavia la privazione della libertà « e le durezze del carcere; Noi non possiamo fare a meno di nuovamente qui « ricordarli sia a titolo (sempre più giusto col prolungarsi del tempo) di « onore e di conforto, sia per raccomandarli ancora una volta alla me- « moria ed alla pietà universale e più particolarmente a coloro dai quali « la loro sorte dipende, e presso i quali non Ci sembra mancarCi totalmente « qualche particolare diritto, come certo Ci incombe il dovere, di intercedere (1).

« Sono anime ed anime che sitibonde di verità e di carità, di unità e di « pace, a Noi ed a questa Santa Sede si volgono dall'eresia e dallo scisma « come pecorelle sbandate e prive di pastore cui volga il desìo e la nostalgia del- « l'unico ovile; e Noi apriamo a loro le braccia ed il cuore, e rivolgiamo a tutti « il pietoso invito del supremo ed unico Pastore: " venite ad me omnes " ed « a ciascuna di loro veniente la paterna parola: " omnia mea tua sunt "; grati « a tutti quelli che secondando l'impulso della divina grazia e del cuore si « studiano di facilitare loro il cammino del ritorno dissipando i pregiudizi, « mostrando schietta ed intera la verità cattolica, e sopratutto offrendo loro « quel contrassegno principe dei veri discepoli di Gesù Cristo che è la carità.

« Sono ancora e sempre turbe innumere di orfani e di derelitti, di deboli « e di malati, di bambini e di vecchi, di uomini e di donne, che mancando « di tutto e soffrendo di tutte le privazioni della più squallida miseria (bene « spesso succeduta al medio benessere ed anche all'opulenza) a Noi con « accenti di filiale fiducia si rivolgono da ogni parte del mondo invocando « un qualche soccorso ed un qualche sollievo alle loro pene.

« In questo generale quasi istintivo riconoscimento della universale pater- « nità da Dio demandata al Suo Vicario in terra, vi è certamente qualche « cosa di supremamente bello e sublime. Ma la bellezza e sublimità di un « tale spettacolo non farebbe se non renderlo tanto più doloroso e straziante

(1) È noto che il voto del S. P. è stato subito esaudito: mgr. Cieplak, liberato è già in Roma.

« se non gli facesse riscontro un altro spettacolo non meno bello e sublime « nel riconoscimento della stessa universale paternità ma indicibilmente lieto « e consolante al cuore del Padre. Vogliamo dire lo spettacolo di innume- « revoli mani che a Noi si protendono per fornirCi, con nobilissima gara di « munifica generosità, i mezzi onde soccorrere a tante miserie. Nell'immensa « famiglia che Dio Ci ha dato sono i fratelli più favoriti dalla divina Prov- « videnza che vengono in aiuto ai fratelli più provati dalla sventura, e questo « per mano del Padre comune. Il Nostro cuore si intenerisce ad un tempo « e si esalta in Dio volgendosi a loro e ripensando alle gesta magnifiche « della pietà filiale e fraterna; Ci è caro rivolgere a loro, come facciamo, la « commossa espressione della Nostra riconoscenza, la riconoscenza del Padre « che si sente beneficato in tanti figli sofferenti.

« Ma sentiamo pure che alla espressione stessa mancherebbe qualche « cosa, ove non rilevassimo il posto e la parte che nell'accennata gara di « soccorsi seppero prendere e mantenere gli Stati Uniti d'America. Fin da « quando la Nostra voce si levava primamente, chiamando al soccorso dei « poveri bambini affamati della Russia, l'Episcopato, il Clero ed il Popolo « degli Stati Uniti, essi risposero con una prontezza, con uno slancio e con « una larghezza che li portava subito e manteneva poi sempre in prima fila « in quella nuova magnifica crociata di carità, per quanto da ogni parte e « da tutti si gareggiasse di alacre e perseverante generosità. E non durava « poco la benefica crociata, anzi possiamo ben dire che dura ancora, sebbene « in proporzioni via via ridotte, dai giorni in cui veniva felicemente ridu- « cendosi il bisogno.

« Vero è che il sopravvenire di nuove e miserie e necessità in diverse parti « del mondo Ce ne faceva dare un cenno, per quanto breve, come ogni ragione « di discrezione imponeva. Ebbene bastò quel cenno, perchè la nobilissima « gara si riaccendesse dovunque e dovunque di nuovo divampasse l'ardore del « dare, in denaro ed in natura, secondo le diverse possibilità dei luoghi di- « versi; bastò quel cenno, perchè l'Episcopato, il Clero ed il Popolo degli Stati « Uniti non solo mantenessero le loro posizioni di primato, ma si spingessero « tanto più avanti e tanto più in alto da sembrare superare se stessi, supe- « rando quanto fino allora avevano fatto pur così grande e meraviglioso.

« Ridotti alla impossibilità vera di esprimere con le parole tutto quello « che Ci mette in cuore un tanto concorso di storiche calamità e di non meno « storiche anzi epiche carità, Ci siamo risoluti ad esprimerCi con un gesto « che, toccando le sommità stesse della sacra gerarchia, sia a tutti visibile e « tutto a tutti nella sua mutua eloquenza lo dica innanzi tutto al grande e « nobilissimo popolo e paese che in così gloriose imprese ha saputo conqui- « starsi un così invidiabile primato: abbiamo pensato elevare all'onore della « sacra porpora e del vostro Sacro Collegio due presuli che per le loro per- « sonali qualità, per la importanza della rispettiva sede, per lo zelo e per il « merito del pastorale ministero già onorano la sacra gerarchia negli Stati « Uniti di America: se straordinario è il gesto, straordinario e senza esempio « è il momento storico che Ce lo ispira.

« Tardiamo un istante ancora a dirvi il nome dei nuovi porporati, per non « sembrare che Ci passi inosservato quanto da vicino e da lontano avviene o

« si annuncia e ben si merita la Nostra attenzione sebbene non sempre lieto « consolante.

« Guardandoci attorno più da vicino non possiamo al certo non andare « consolati vedendo rientrare il Crocifisso, il segno e il ricordo più espressivo « della Redenzione, e più ancora vedendo rientrare l'insegnamento della cri- « stiana dottrina nella prima scuola, là dove i fanciulli, questi prediletti del « Redentore e Maestro divino, ricevono il primo avviamento alla vita ed i primi « elementi del sapere. Non siamo però senza preoccupazioni; e pur fidando « nella debita preparazione, nella lealtà e nella coscienza didattica di quanti « hanno il mandato di ordinare e di impartire tale insegnamento, Ci impone « il debito del Ministero Apostolico di raccomandare come facciamo in " vi- « sceribus Christi " ai Nostri Venerabili Fratelli i Vescovi d'Italia ed ai loro « Cleri, come anche ai Nostri diletti figli i padri e le madri di famiglia, di « non venir meno in nulla al loro diritto e dovere di cooperazione e vigilanza, « perchè trattasi di cosa come di importanza somma così di gravissima re- « sponsabilità, e da essa dipendono in gran parte le sorti non tanto della Chiesa, « che è in tutto il mondo ed ha promesse divine nei secoli, quanto della fami- « glia, della società e del paese, che inevitabilmente ed inesorabilmente do- « vranno domani raccogliere secondo che oggi vengono seminando; verità od « errore, il vero e genuino cristianesimo od il paganesimo, che è quanto dire « civiltà vera o barbarie orrenda e disonorante, anche se dissimulata nello « splendore e nelle squisitezze dell'esteriore e materiale progresso.

« Non soltanto preoccupazione ma benanco vera e profonda tristezza Ci « arrecano le frequenti scene di violenza fra cittadini dello stesso bello e « gentile paese e fra quegli che un muro ed una fossa serra; più preoccu- « panti e più contristanti tali scene, quando la violenza viene inferta a luoghi « a cose ed a persone sacre o ad istituzioni che pur non essendo propria- « mente sacre e religiose, sono però in strettissimi rapporti con la religione « e con la sacra gerarchia lavorando con essa e sotto la sua direzione con « azione multiforme alla cattolica educazione e formazione degli individui, « della famiglia e della società al di sopra di ogni competizione di partiti e « di interessi meramente politici. La stessa chiarezza ed insistenza con le « quali Noi abbiamo altamente proclamato e con tutti i mezzi a Nostra di- « sposizione procurato che nessuno abusi della autorità ed azione religiosa a « fini puramente politici e di partito, Ci danno il diritto, come abbiamo il « dovere, di non meno altamente condannare le offese inflitte alla Religione « e le violenze fatte alle persone, alle cose ed istituzioni sue, sotto colore e « col pretesto di ragioni politiche.

« Non poco gradito e non poco consolante Ci torna al certo ciò che si è « fatto o che si sta per fare, cioè la sospensione – volesse il Cielo che si « trattasse di radicale revisione – di disposizioni legislative gravide di mi- « nacce per le Opere pie in genere e specialmente per i legati di culto, come « pure le altre disposizioni che prorogano, sebbene soltanto *ad anno*, gli « aumenti di assegno al clero, od esentano dal servizio militare le persone « consecrate al culto divino ed all'assistenza spirituale del popolo cristiano. « Non possiamo però, sia pure col solo Nostro silenzio, fornire pretesto a « pensare e ritenere che la Chiesa e questa Santa Sede abbiano mai rinun-

« ciato od intendano rinunciare ad altri il diritto di disporre in materie di « loro esclusiva competenza o che possano accogliere le concessioni messe alle « viste altrimenti che come parziali restituzioni.

« Prima di finire Ci piace di rilevare a Nostra e Vostra consolazione « alcuni avvenimenti che o già sono in corso o si annunciano più o meno « prossimi, segni e sintomi di giorni migliori. In Europa pur tra incessanti « difficoltà ed incertezze, pur perdurando per moltissimi il disagio, e le soffe- « renze, Ci sembra tuttavia di vedere qualche principio di avviamento a con- « dizioni migliori sia nell' interno dei singoli popoli e Stati, sia nei rapporti « tra Stati e Stati; e non sarà certamente senza grande vantaggio degli in- « teressi religiosi dovunque tanto compromessi e danneggiati dal disagio e « dalla inquietitudine generale.

« Appunto a questi interessi, i più importanti come i più nobili e dai « quali tanto dipendono anche gli altri sia per gli individui che per i popoli, « appunto a questi interessi arride una magnifica promessa già vicina a com- « piersi nelle immense regioni e tra gli innumerevoli popoli della Cina. Vo- « gliamo dire il primo Concilio plenario che già si è venuto preparando e « che tra poco, presieduto dal Delegato Apostolico, vi sarà celebrato. Se con- « solanti sono le cause che lo rendono necessario, non lo saranno meno gli « effetti che a buon diritto se ne possono e devono sperare; perchè neces- « sario lo rende il maraviglioso sviluppo assunto dall'opera missionaria nella « China ed il bisogno ormai impellente di un più stretto e completo coordi- « namento; e dall'altra parte il Concilio plenario e per l'esperienza tante « volte ripetuta in tanti luoghi e per la natura stessa delle cose segnerà cer- « tamente un punto di partenza per nuovo più organico e più largo sviluppo.

« Nè mancano consolanti visioni e non meno consolanti auspici anche « più dappresso a Noi, anzi in questa medesima Nostra Roma dove in questo « medesimo anno si incontrano due centenari certo tra i più santi e solenni, « come tra i più cari al cuore di ogni buono e fedele romano; il XIV cente- « nario del culto ininterrottamente reso alla santa effigie della Madonna di « S. Maria in Portico ed il XVI centenario della dedicazione della Basilica « di S. Giovanni in Laterano; da una parte la gran Madre di Dio e degli uo- « mini che la sacra effige rappresenta e ricorda "Porto di sicurezza del po- « polo romano" e che dai Nostri anni infantili è l'oggetto della Nostra più « tenera devozione; dall'altra parte la Nostra Cattedrale, la Cattedrale del Ve- « scovo di Roma e per ciò stesso la Chiesa Madre di tutte le chiese, in cui « ricevemmo l'ordinazione sacerdotale; da una parte e dall'altra il vanto ed « il fascino di tanta e così veneranda antichità. Se non Ce lo imponesse il No- « stro officio di Vescovo di Roma, la nostra interna fede e pietà Ci impor- « rebbe di promuovere queste solenni celebrazioni e di parteciparvi; è quanto « già veniamo facendo e faremo ancora del Nostro meglio anche per il largo « incremento di pietà mariana e di amore alla santa Chiesa nel cuore dei No- « stri Romani anzi di tutti i fedeli. Dolenti siamo che le condizioni imposte « a questa Santa Sede Apostolica Ci impediscano di emulare le pie munifi- « cenze e gli edificanti interventi dei Nostri predecessori; munificenze ed in- « terventi meritamente scritti a caratteri d'oro nei fasti tante volte secolari « di S. Giovanni in Laterano e di S. Maria in Portico.

« Due altri avvenimenti si annunciano ormai vicini e che Ci sembrano « trasformare l'Urbe e l'Orbe come due grandi visioni di fede e di carità, due « magnifiche scene di fratellanza e di pacificazione universale: l'Anno Santo « e l'Esposizione Missionaria Vaticana. Da una parte i fedeli cattolici di tutto « il mondo che pellegrini (e saranno – non dubitiamo – molte e molte mi- « gliaia), tutti uniti in un sentimento di penitenza, in un desiderio di più « larga e piena riconciliazione con la coscienza e con Dio, in un proposito di « più generosa professione di vita cristiana traggono a queste porte sante da « Noi stessi dischiuse, perchè più copiosi e più benefici ne fluiscano ai visi- « tatori dell'Urbe santa ed a tutti i fedeli dell'Orbe i tesori della Reden- « zione.

« Dall'altra parte gli stessi visitatori e fedeli che ammirando vedono, « odono rappresentata in eloquente sintesi oggettiva la mirabile e veramente « eroica opera dei missionari – che nell'intera immolazione di se stessi, quei « divini tesori de' quali qui tanto si abbonda portano a tanti e tanti fratelli « che ne vanno miseramente privi – si sentiranno nuovamente eccitati ed at- « tratti a sempre meglio conoscere quest'opera, a sempre più amarla e pro- « muoverla secondo le possibilità che al buon Dio piacerà loro di concedere. « Tutto questo già vediamo e il cuor Nostro si apre e dilata col vostro, vene- « rabili Fratelli, alle più belle e fiduciose speranze di maggior gloria di Dio, « di più abbondante santificazione delle anime, di più vasta dilatazione del « regno di Dio, ed insieme di un maggiore e più fraterno ravvicinamento degli « uomini e dei popoli, un tutto insieme ben vicino al compimento di quel pro- « gramma che rimane l'aspirazione e l'invocazione continua del Nostro cuore « *pax Christi in regno Christi.*

« I nomi dei presuli che intendiamo aggiungere al vostro sacro Collegio « sono i seguenti:

« Giorgio Guglielmo Mundelein, Arcivescovo di Chicago.

« Patrizio Giuseppe Hayes, Arcivescovo di New York ».

I nuovi Cardinali: Giorgio Mundelein, nacque in New York il 2 luglio 1872. Fu alunno prima del Manhattan College, poi del Seminario di San Vincenzo a Beatty e infine venne a Roma per completare i suoi studî e ricevere gli ordini nel Pontificio Collegio Urbano di Propaganda Fide. Fu ordinato sacerdote nel 1895, e si addottorò in teologia. Tornato in patria fu addetto alla cura delle anime nella parrocchia di Williamsburg, ma ben presto venne chiamato alla Curia episcopale di Brooklyn in qualità di Cancelliere, ufficio che tenne fino al 1909. Nel 1906 fu nominato dal Santo Padre Suo Prelato domestico e nel 1909 veniva chiesto dal Vescovo come suo ausiliare, ricevendo egli stesso a Brooklyn la consacrazione episcopale col titolo di Vescovo di Lorima. Nel 1915 fu trasferito alla importantissima sede arcivescovile di Chicago. In questo campo, ben degno di assorbire tutta l'operosità di un Vescovo, Mons. Mundelein profuse tutte le sue energie e sotto la sua guida i cattolici conservarono ed aumentarono il prestigio di un'organizzazione perfetta e di una utilità sociale senza pari. Nessuna sfera rimase chiusa all'attività dell'Arcivescovo che acquistò subito la più grande popolarità e raccolse il rispetto e la stima di tutti, senza distinzione di confessione religiosa, di che

una prova eloquente ebbe l'anno scorso, allorchè egli potè annunziare che il Congresso eucaristico internazionale per l'anno 1926 sarebbe stato tenuto in Chicago. All'annunzio corrispose un plebiscito di plauso ed una gara di offerte di collaborazione da parte di tutti, anche degli acattolici; e prima ogni altro, delle autorità cittadine.

Il Cardinale Patrizio Hayes, nacque in New York City il 20 novembre 1867. Compì i suoi corsi di studî prima nel Collegio di Manhattan, poi nel Seminario di S. Giuseppe a Troy e finalmente nell'Università cattolica di Washington dove conseguì la laurea in Teologia. Nel 1892 venne ordinato sacerdote e dal suo Arcivescovo venne subito impiegato nel ministero sacerdotale nella parrocchia di San Gabriele, e qualche tempo dopo Monsignor Farley, allora Vescovo ausiliare di New York lo volle come suo segretario. Fu poi Cancelliere della Curia e presidente del Collegio della Cattedrale, allora istituito come Seminario preparatorio.

Il Santo Padre Pio X nel 1907 lo nominava suo Prelato domestico, e sette anni dopo Vescovo titolare di Tagaste a richiesta dell'Arcivescovo Cardinale Farley, che lo volle suo ausiliare. Nel 1917 fu nominato Ordinario castrense per l'esercito e la marina, di cui intraprese la visita, ed era per salpare in Europa con le truppe americane, quando morto il Cardinale Farley nel 1918, Mons. Hayes l'anno seguente fu chiamato a succedergli in quella sede il cui governo gli offrì vastissimo campo per esplicare tutto quello zelo infaticabile del quale già precedentemente aveva dato le prove più segnalate. L'opera sua si è già concretata in numerose istituzioni che perpetueranno la sua memoria. Importantissima tra tutte è quella delle *Catholic Charities* e delle istituzioni in soccorso degli emigranti. Ricorderemo anche due associazioni professionali caratteristiche, l'una di giornalisti – *Catholic Writers Guild* – e l'altra di attori, *Catholic Actors Guild.* Questa degli attori ha le sue diramazioni in tutti i centri dove essi sono condotti per l'esercizio della loro professione ed, oltre alla normale assistenza spirituale, promuovere per i suoi associati un corso di missioni che sono frequentate con grande edificazione.

Nuovi Vescovi. – Terminata l'*Allocuzione* il Santo Padre ha proposto le seguenti chiese:

Chiesa Metropolitana di Genova, per il R.mo Monsignor Francesco Sidoli, promosso dalla Chiesa Cattedrale di Rieti.

Chiesa Metropolitana di Durango, per il R.mo Monsignor Giuseppe M. Gonzalez, promosso dalla Chiesa titolare vescovile di Siunia.

Chiesa Cattedrale di Lodi, per il R.mo Monsignor Lodovico Antomelli, traslato dalla Chiesa Cattedrale di Bagnoregio.

Chiesa Cattedrale di Faenza, per il R.mo Monsignor Ruggero Bovelli, traslato dalla Chiesa Cattedrale di Modigliana.

Chiese Cattedrali riunite di Macerata e Tolentino, per il R.mo Monsignor Luigi Ferretti, traslato dalla Chiesa Cattedrale di Poggio Mirteto.

Chiesa Cattedrale di S. Giacinto di Rimouski, nel Canadà, per il Rev. Fabio Zoël Decelles, Vicario Capitolare della stessa diocesi.

Chiesa Cattedrale di Costantina, per il Rev. Giovanni Francesco Thiénard, Canonico Decano e Arciprete della Metropolitana di Algeri.

Chiesa Cattedrale di Clonfert, per il Rev. Giovanni Dignan, Parroco di Killimore nella stessa diocesi.

Chiesa Cattedrale di Galtelli-Nuoro, per il Rev. Maurilio Fossati, Superiore degli Oblati dei SS. Gaudenzio e Carlo in diocesi di Novara.

Chiesa Abbaziale di Einsiedeln, per il Rev. P. Ignazio Staub.

Quindi annunziò tra le altre le seguenti provviste già prima fatte:

Chiesa Metropolitana di Napoli, per l'E.mo e R.mo Signor Cadinale Alessio Ascalesi, traslato dalla sede metropolitana di Benevento (7 marzo).

Chiesa Arcivescovile di Damasco, di rito Siro, per il R.mo Monsignor Gregorio Pietro Habra, traslato dalla sede arcivescov. di Mossul (23 ottobre).

Chiesa Arcivescovile di Riga, per il R.mo Monsignor Antonio Springovicz, per elevazione della sede ad Arcivescovile (26 ottobre).

Chiesa Metropolitana di Bellorizzonte, per il R.mo Monsignor Antonio dos Santos Cabral, per elevazione della sede a Metropolitana (22 dicembre).

Chiesa Cattedrale di Limerick, per il Rev. David Keane, Canonico della Cattedrale di Limerick 3 gennaio).

Chiesa Cattedrale di Petrolina, (nuova) per il R.mo Monsignor Antonio Malan, traslato alla Chiesa Titolare vescovile di Amiso (4 gennaio).

Chiesa Cattedrale di Jaffna, per il Rev. P. Alfredo Guyomard, degli Oblati di Maria Immacolata.

Chiesa Cattedrale di Tournai, per il Rev. Gastone Rasneur.

Chiesa Cattedrale di S. Giovanni di Moriana, per il Rev. Agostino Grumel, Rettore del Piccolo Seminario « de la Villette » nell'Archidiocesi di Chambery.

Chiesa Cattedrale di Port-Augusta, per il P. Andrea Killian, Vicario Generale della Diocesi di Wilcannia Forbes.

Chiesa Cattedrale di Goulburn, per il Rev. Giovanni Barry, parroco di Melbourne.

Subito dopo la promulgazione delle Chiese, veniva fatta la postulazione del S. Pallio per le Metropolitane di Napoli e Genova, Ernakulam, Bello-Horizonte, Durango e per la Chiesa Cattedrale Arcivescovile di Riga.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.